

Le opere di miglioramento fondiario sono di competenza anche degli agrotecnici



Gli **agrotecnici** possono eseguire attività di progettazione e direzione delle **opere di trasformazione e miglioramento fondiario**, sia agrario che forestale. A chiarirlo è stato il **Parlamento** tramite l'art. 1-bis della legge n. 116 del 11 agosto 2014, una disposizione con cui viene posto un termine alle molte 'liti di confine' tra le categorie professionali del settore agrario.

Il testo completo della disposizione interpretativa afferma “L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, **sia agrario che forestale.**” La nuova legge, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 91/2014, e' stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 192 del 20 agosto 2014 - Serie speciale n. 72.

Da **Roberto Orlandi**, presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sono arrivate parole di “soddisfazione per il chiarimento legislativo, che pone fine alle continue incertezze sulle **competenze** e rende giustizia alla elevata professionalità degli iscritti nell'**Albo** degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati i quali, da oggi in poi, potranno attendere pacificamente alla loro professione mentre la maggiore concorrenza fra le diverse categorie, ora che il quadro legislativo e' meglio definito, porterà ad indiscussi benefici sia per il mercato che per gli stessi professionisti.”